MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 01/10/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 28/11/1996;
VISTO l'art. 5, del decreto-legge n. 34 del 20/03/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 16/05/2014;
VISTI l'art. 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'art. 22, commi 3 e 5 e l'art. 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 14/09/15;
VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, n. 2 del 27/09/2017 e n. 278 del 30/09/2019;
VISTE le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 22/11/2017, n. 19 del 27/11/2017 e n. 17 del 3/10/2019;
VISTO il decreto direttoriale n. 1697 del 04/11/2022, con cui è stato concesso alla società indicata nel dispositivo il trattamento di integrazione salariale ai sensi del citato decreto legislativo n. 148/15, a seguito di contratto di solidarietà del 19/10/2022, per il periodo dal 01/11/2022 al 31/10/2023, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, per le unità operative di Gioia Tauro (RC), Villa San Giovanni (RC) e VIBO VALENTIA;
VISTI- altresì **-** i decreti direttoriali n. 140 del 25/05/21 e n. 135 del 25/05/21, con i quali è già stato concesso lo sgravio contributivo rispettivamente per i periodi dal 02/03/2020 al 31/07/2020 e dal 01/08/2020 al 31/07/2021 per le sole unità operative di Villa San Giovanni (RC) e di VIBO VALENTIA (appalto RFI CALABRIA lotto 3), per un totale di 17 mesi;
VISTA la domanda di sgravio contributivo presentata dalla società indicata nel dispositivo in data 30/11/2022 ai sensi delle norme sopra menzionate, per il periodo dal 01/11/2022 al 31/10/2023, contenente la stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto nella misura massima di € 27.000,00 (ventisettemila/00), per le tre sedi suindicate;
RILEVATO che la società indicata nel dispositivo con il periodo di decontribuzione richiesto nell'anzidetta domanda del 30/11/2022, per le sole sedi di Villa San Giovanni (RC) e VIBO VALENTIA supererebbe il limite di 24 mesi di riduzione contributiva fruibili all'interno del quinquennio mobile previsto dai Decreti Interministeriali n. 2/2017 e n. 278/2019 e dalle circolari di questo Ministero cit;
ACQUISITA in data 02/02/2023 la nota-mail con la quale la società indicata nel dispositivo ha rideterminato pertanto la nuova stima dell'onere contributivo di € 15.000, 00 (quindicimila/00) per la sola sede di Gioia Tauro (RC) e di € 6.300,00 (seimilatrecento/00) per le sedi di Villa San Giovanni (RC) e di VIBO VALENTIA, quest'ultima cifra connessa al minore periodo di decontribuzione ammissibile pari a 5 mesi a completamento dei 24 mesi fruibili nel quinquennio mobile;
CONSIDERATA la disponibilità delle risorse finanziarie entro il limite di spesa per l'anno 2022, fissato dalla legge n. 232 dell'11/12/2016;

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto sopra premesso e richiamato, è ammessa, per l'intero periodo dal **01/11/2022 al 31/10/2023**, per la **sola unità operativa di Gioia Tauro (RC)** e dal **01/11/2022 al 31/05/2023** per le unità operative di **Villa San Giovanni (RC) e VIBO VALENTIA -** appalto RFI CALABRIA lotto 3- la riduzione contributiva nella misura massima complessiva di **€ 21.300,00 (ventunomilatrecento/00),** in favore della società **C.I.S. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI ARL**, C.F. 03520650486, con sede legale in FIRENZE, PEC: l.fagorzi@consulentidellavoropec.it, in riferimento a un numero massimo di **17** dipendenti, di cui all'elenco

allegato alla domanda in premessa richiamata.

Art. 2

L'ammissione al beneficio di cui all' Art. 1 – con la relativa misura- è sospensivamente condizionata all'effettivo utilizzo, nei periodi indicati al medesimo Art. 1, del trattamento di integrazione salariale per solidarietà ai sensi del summenzionato decreto legislativo n. 148 del 14/09/2015, art. 21, comma 1, lett. c) e comma 5, art. 22, commi 3 e 5 e art. 22-*bis,* comma 1, nonché alle verifiche demandate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, inclusa l'effettiva riduzione di orario in percentuale superiore al 20%.

Art. 3

La validità dell'ammissione al beneficio contributivo per il numero complessivo dei mesi di cui all'Art. 1 resta ferma, anche in ipotesi di sospensioni e successiva ripresa del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, autorizzate dopo l'emanazione del presente decreto, per i periodi indicati nei relativi decreti direttoriali predisposti della DIV. IV di questa Direzione Generale e trasmessi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Conseguentemente, l'Istituto Previdenziale, detratti gli anzidetti eventuali periodi di sospensione, imputerà lo sgravio contributivo esclusivamente ai periodi di ripristino del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, come indicati nei decreti direttoriali da ultimo menzionati, nel limite del numero massimo complessivo dei mesi di cui all'Art.1.

Art. 4

Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso questo Ufficio, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, addì



Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese DE LUCA

SG/CV/LP

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D.Lgs 7/3/2005, n.82 recante "Codice Amministrazione Digitale" e s.m.i. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.